

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE PUGLIESE



BARI

Coram Sac. Dott. Ilario IWAKA KITAMBALA

NULLITA' DEL MATRIMONIO

(P. - F.)

DIOCESE:

Prot. n. 084/22.

SENTENZA DEFINITIVA DI PRIMO GRADO

Nel nome del Signore. Amen.

Nell'anno decimo del Pontificato di papa Francesco

5 maggio 2022, i Rev.mi Signori

Presidente:	Mons. _____
Giudice Ponente:	Sac. Ilario Iwaka Kitambala.
Giudice:	Sac. _____

nella causa di nullità di matrimonio, contratto il _____ 2018 nella parrocchia del _____
tra
il sig. _____ P. _____, nato a _____ il _____ ed ivi residente alla _____, rappresentato e
patrocinato dall'avv. _____, patrono stabile di questo Nostro Tribunale, e
la signora _____ F. _____, nata a _____ ed ivi residente in
cap. _____



FATTISPECIE

1. Il signor P. e la sig.ra F. si sono conosciuti nel 2017 in una scuola di ballo. Era la prima volta che si incontravano. Ci fu una reciproca simpatia. non era alla sua prima esperienza sentimentale e lo stesso dicasi per F. Di fatto entrambi erano già grandi di età. Al momento della conoscenza, lui aveva 46 anni, e F. ne aveva 38. Prima dei suoi 46 anni P. pensava solo a divertirsi nelle sue esperienze sentimentali, non aveva né il progetto di un matrimonio né il progetto di avere dei figli. Solo a 46 anni ha cominciato a pensare seriamente alla possibilità di diventare padre. P. si ritiene un ragazzo che mirava alla propria autonomia e studioso, faceva nulla a caso perché progettava sempre il suo futuro. Viene da una famiglia cristiana che gli ha trasmesso dei valori come il senso dell'onestà. Ha seguito il cammino dell'iniziazione cristiana anche se era poco praticante. F. secondo l'attore, è una ragazza un po' chiusa però dividevano una stessa base valoriale come il senso del lavoro e di responsabilità.

2. Il fidanzamento è durato otto mesi. I rispettivi genitori non si sono opposti né al loro fidanzamento né alla tempestiva convivenza che è iniziata appena dopo un mese dalla conoscenza reciproca. La decisione di andare a convivere è stata quasi naturale incoraggiata soprattutto dal fatto che hanno iniziato a parlare e preparare le nozze. L'attore desiderava subito avere dei figli e F. aveva capito questo suo profondo desiderio e gli aveva promesso di collaborare. Nonostante la scarsa conoscenza di F., poiché il desiderio di P. era di avere dei figli, egli precipitosamente accettò di sposarsi. Sapeva infatti che se le cose non fossero andate bene avrebbe chiesto lo scioglimento del matrimonio. F. e non solo lei ma anche tutte le persone che lo conoscono, dichiara l'attore, sapevano e sanno che per lui il matrimonio non può essere indissolubile. C'è sempre stato dialogo tra di loro e, durante gli otto mesi di preparazione del matrimonio, non hanno avuto litigi o contrasti. All'attore non importava molto la relazione sentimentale con F. perché il suo obiettivo era di avere un figlio. Vi furono intimità nel periodo pre-matrimoniale. I primi dieci giorni in modalità protetta e, in seguito, seguito, poiché F. voleva a tutti i costi avere dei figli con lei, non ha più usato precauzioni. Del suo preminente desiderio di paternità F. ne era a conoscenza e P. glielo dimostrava non solo con l'atteggiamento e con la parola ma anche praticamente. Infatti, nemmeno il papilloma virus che le è stato diagnosticato gli ha impedito di avere rapporti intimi non protetti con lei. Questo perché voleva a tutti i costi avere dei figli. Non ci fu interruzione del fidanzamento.

3. Al secondo mese di fidanzamento è nata da entrambi l'idea di unirsi in matrimonio. Non ci furono né dubbi né perplessità sulla futura vita matrimoniale; ciononostante dentro di sé, l'attore si

diceva che se le cose non fossero andate bene non avrebbe avuto alcun dubbio nell'interrompere la relazione matrimoniale. Circa i preparativi del matrimonio si sono impegnate entrambi le parti. Hanno frequentato il corso pre-matrimoniale e l'attore riconosce che personalmente non gli interessava la dottrina della Chiesa sul matrimonio sacramentale in modo particolare l'indissolubilità e il divieto dei rapporti pre-matrimoniali; non ci credeva in questi "valori" della Chiesa.

4. Il matrimonio è stato celebrato il 2018 nella parrocchia. Ci fu festa e viaggio di nozze, tutto si è svolto normalmente. Il matrimonio è stato consumato. Le intimità erano frequenti e non protette, come già detto dall'attore. Nonostante ciò, non è nata prole. La vita matrimoniale è stata abbastanza serena se non che i litigi e contrasti sono nati solo dopo che F. non ha voluto sottoporsi ad un percorso di indagine sulla nostra fecondità insieme a P. Per questo motivo nel 2020, si sono separati.

5. Il 5 maggio 2021, F. P. si è rivolto al Tribunale Ecclesiastico per chiedere la nullità del suo matrimonio poiché riteneva che fosse nullo avendo posto una condizione futura: per lui se non ci fossero stati figli nel matrimonio l'avrebbe sciolto. Ammesso il libello col decreto del Vicario giudiziale del ..., veniva poi concordato il dubbio evocando come capi la *condizione de futuro apposta dall'attore* e la *esclusione dell'indissolubilità da parte dell'attore*. Citata per rispondere alla chiamata in causa, la convenuta non si è mai costituita permettendo, ed è stata dichiarata assente.

IN DIRITTO

1) CONDIZIONE DE FUTURO APPOSTA DALL'ATTORE

6. La disciplina canonica sulla *condizione de futuro* è contemplata nel canone 1102, §1 insieme a quella riguardante la *condizione de praeterito e de praesenti* (1102, §§ 2 e 3). Infatti, «non si può contrarre validamente il matrimonio con una condizione riguardante il futuro» (can. 1102, §1). La condizione futura è dunque motivo invalidante del matrimonio perché, se al momento del contratto una parte dovesse porre una condizione, questa andrebbe a sospendere la stessa volontà contraente rendendola pendente e giuridicamente inesistente. Essa crea incertezza perché, nell'attesa dell'adempimento della condizione apposta, nessuna delle parti sarà sicura del proprio impegno matrimoniale. Tale condizione renderebbe perciò invalido il matrimonio a motivo dell'effetto sospensivo che essa necessariamente conferirebbe a tempo indeterminato al consenso medesimo, nell'attesa (che potrebbe anche essere perpetua) che il vincolo diventi effettivo ed operante nel



momento in cui si realizza l'evento dedotto in condizione. Comunque sia, avvenga o meno l'evento sospensivo del consenso, il contratto non esiste.

Sempre in rapporto al futuro esiste la *condizione potestativa* che è ammessa dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Essa è caratterizzata da due elementi, uno soggettivo e uno oggettivo. L'elemento soggettivo esiste quando l'avvenimento della condizione dipende dalla volontà di uno dei fidanzati mentre l'elemento oggettivo avviene quando la condizione apposta ha come oggetto una circostanza da compiersi in un tempo breve e determinato. Il matrimonio sarà valido o nullo a secondo della sincerità o meno dell'altra parte, se l'atto di volontà che ha apposto la condizione non l'ha revocata fino alle nozze e comunque sia, come nel caso della condizione di passato o del presente, anche nella condizione potestativa, si richiede *ad licetatem* la licenza dell'ordinario del luogo. L'elemento unificatore di entrambi i casi è la volontà prenuziale di apporre la condizione, tale volontà può essere attuale o virtuale, implicita o esplicita.

7. Bisognerà essere attenti ad alcuni elementi che non fanno parte del contratto durante la valutazione delle prove. Se io dico ci sposiamo poi ci trasferiamo in America non è la stessa cosa che di dire che ci sposiamo se ci trasferiamo in America. Nel primo caso non c'è la condizione di futuro e nel secondo caso invece il trasferimento è un elemento costitutivo del consenso. Tra gli oggetti della condizione apposta possiamo avere un fatto oppure una qualità: la verginità, la ricchezza, il precedente concubinato, la conversione al cristianesimo, il trasferimento, la prole come nella nostra fattispecie. Il presupposto della condizione è sempre uno stato di dubbio o di incertezza in chi ha apposto la condizione. Se non c'è più dubbio allora cessa la condizione perché nessuno può porre una condizione in assenza di un dubbio. In una sentenza della Rota Romana *coram* Josephus Huber, leggiamo che «all'affermazione che in seguito all'acquisto della certezza cessi la condizione, risponde la commissione speciale di Cardinali che: "la certezza acquisita successivamente in nessun modo distrugge la condizione apposta precedentemente, ma il consenso rimane subordinato alla stessa, nonostante la successiva certezza, che può sussistere contemporaneamente con la volontà virtualmente condizionata"» (AAAS 1918, vol. x, p. 390). Apprendiamo quindi che si richiede il dubbio soltanto iniziale, non quello finale» (cfr. Tribunale della Rota Romana, Sentenza definitiva - 23 giugno 2004 - Huber, Ponente in *Ius Ecclesiae*, 2008, n.1, p. 1). Inoltre, non ci può essere condizione apposta senza che ci sia qualche esclusione di un elemento o una proprietà essenziale del matrimonio. Quando nel libello, la parte attrice ha richiesto la riconoscenza della nullità del suo matrimonio per condizione apposta a proposito della prole, in subordine, inevitabilmente escludeva anche la indissolubilità anche se già non credeva negli elementi essenziali del matrimonio sin dal corso prematrimoniale. Perciò nella concordanza del



dubbio si è avverato necessario aggiungere la esclusione della indissolubilità come secondo capto della nullità del matrimonio.

2) ESCLUSIONE DELLA INDISSOLUBILITÀ

8. L'indissolubilità del matrimonio canonico, così come dettato nel canone 1056, è una espressione positiva del diritto divino perché biblicamente fondata e possiamo richiamare, in merito, la risposta di Gesù ai farisei sulla questione del ripudio: "...Quello dunque che Dio ha congiunto, l'uomo non lo separi" (Mt. 19,6). Come una delle proprietà essenziali del matrimonio il contenuto proprio della indissolubilità rimanda alla perpetuità del connubio e se ci fossero dei motivi per rompere il contratto, essi non potrebbero essere arbitrari e soggetti a singole interpretazioni della norma. La dottrina cattolica circa la indissolubilità del matrimonio è rimasta costante tanto è che il canone 1056 del CIC 1983 riprende quasi tutto il canone 1013,§2 del CIC 1917. Unità e indissolubilità costituiscono le proprietà essenziali del matrimonio. Se vengono meno, il matrimonio è nullo. Per il matrimonio sacramento, sola la morte di uno dei coniugi può spezzare il connubio perché unendosi nel nome di Dio dinanzi al ministro di culto, gli sposi cristiani s'impegnano a vivere stabilmente e perennemente fino alla morte esercitandosi ad affrontare e superare anche momenti difficili.

8. In questa stessa prospettiva, il Concilio Vaticano II, nella Costituzione Pastorale *Gaudium et spes*, riprende la dottrina della Chiesa sulla indissolubilità e sottolinea al numero 48 che "l'intima comunità di vita e d'amore coniugale, fondata dal Creatore e strutturata con leggi proprie, è stabilita dall'alleanza dei coniugi, vale a dire dall'irrevocabile consenso personale". L'espressione postconciliare di questa dottrina dell'indissolubilità è stata ripresa da Giovanni Paolo II nella *Familiaris Consortio* dove leggiamo che « E' dovere fondamentale della Chiesa riaffermare con forza - come hanno fatto i Padri del Sinodo - la dottrina dell'indissolubilità del matrimonio: a quanti, ai nostri giorni, ritengono difficile o addirittura impossibile legarsi ad una persona per tutta la vita e a quanti sono travolti da una cultura che rifiuta l'indissolubilità matrimoniale e che deride apertamente l'impegno degli sposi alla fedeltà, è necessario ribadire il lieto annuncio della definitività di quell'amore coniugale, che ha in Gesù Cristo il suo fondamento e la sua forza (cfr. *Ef* 5,25). Radicata nella personale e totale donazione dei coniugi e richiesta dal bene dei figli, l'indissolubilità del matrimonio trova la sua verità ultima nel disegno che Dio ha manifestato nella sua Rivelazione. Egli vuole e dona l'indissolubilità matrimoniale come frutto, segno ed esigenza dell'amore assolutamente fedele che Dio ha per l'uomo e che il Signore Gesù vive verso la sua Chiesa». Nel Catechismo della Chiesa Cattolica, si legge che «l'amore degli sposi esige, per sua stessa natura, l'unità e l'indissolubilità della loro comunità di persone che abbraccia tutta la loro



vita» (CCC, n. 1644). La Chiesa, certamente non sottovaluta i tanti problemi che affrontiamo oggi per motivo dei quali accoglie come una madre premurosa i suoi figli tanto è che papa Francesco nell'*Amoris laetitia* invita ad annunciare il vangelo della famiglia oggi come di una bella notizia da riscoprire oltre le ferite causate dai matrimoni falliti. La indissolubilità è una proprietà che garantisce sia il bene degli stessi coniugi sia quello dei figli. Infatti, nel suo *Discorso alla Rota Romana* del 28 gennaio 2002 [*Ius Ecclesiae, Ius Ecclesiae*, Rivista Internazionale di Diritto canonico, V.14 N.1(2002), p.331], Giovanni Paolo II raccomandava agli operatori dei tribunali ma anche ai pastori «che è importante la presentazione positiva dell'unione indissolubile, per riscoprirne il bene e la bellezza». Perché si possa vivere con serenità la scelta dell'indissolubilità, le parti non la devono concepire come un peso o tantomeno un obbligo richiesto dalla Chiesa ai fedeli ma, al contrario, la indissolubilità deve essere accolta come un dono all'interno del matrimonio tanto è che «questa proprietà esprime una dimensione del suo stesso essere oggettivo, non è un mero fatto soggettivo. Di conseguenza, il bene dell'indissolubilità è il bene dello stesso matrimonio; e l'incomprensione dell'indole indissolubile costituisce l'in-

comprensione del matrimonio nella sua assenza». [*Discorso alla Rota Romana* del 28 gennaio 2002 in *Ius Ecclesiae*, Rivista Internazionale di Diritto canonico, V.14 N.1(2002), p.332].

Rebus sic stantibus, il nubente che contrae il matrimonio mentre nel foro interno esclude la indissolubilità nonostante l'espressione del consenso, oppure con un atto di volontà esteriore si sposa con insicurezza, perplessità, dubbi riguardanti la stabilità del matrimonio e la sua indissolubilità, lo contrae invalidamente.

IN FATTO

SULLA CONDIZIONE DE FUTURO

10. Circa la condizione de futuro, l'indagine processuale sarà finalizzata, pertanto, ad accertare innanzitutto l'oggetto sul quale verteva la condizione al matrimonio e, in seguito, se questa sia stata effettivamente posta prima del matrimonio, e, in seguito se sia stata adempiuta. Dalle deposizioni dell'attore evidenziamo l'esistenza di una volontà prenuziale condizionata e non revocata fino alle nozze. Infatti, per P. ..., delle proprietà e dei tre beni del matrimonio gli importava solo il fatto di avere i figli e senza di questi non esisterebbe più il matrimonio: «Nonostante la scarsa conoscenza di F. ..., poiché il mio desiderio era di avere dei figli, ho accettato di sposarmi.



Sapevo infatti che se le cose non fossero andate bene avrei chiesto lo scioglimento del matrimonio. F. . . . e non solo lei ma anche tutte le persone che mi conoscono sapevano e sanno che per me il matrimonio non può essere indissolubile. Non ci fu un fidanzamento ufficiale» (p.18/5). Lo stesso aggiunge: «Circa i sentimenti reciproci, non mi importava tanto il comportamento di F. . . . perché quello che mi premeva di più era quello di avere dei figli da lei. Nemmeno mi sono interrogato sui miei sentimenti nei confronti di F. . . . perché questo aspetto è stato oscurato dal desiderio di avere dei figli in fretta da lei» (pp. 18-19/6). Per dimostrare ancora una volontà la volontà prenuziale condizionata, l'attore aggiunge: «Mi ripeto, sono arrivato al matrimonio con l'intento principale di avere figli condizionando la validità dello stesso alla nascita dei figli» (p.19/9). Queste dichiarazioni dell'attore sono confermate dalla teste Mi, cognata dell'attore, la quale afferma: «Per quanto riguarda P. . . . egli ha sempre condizionato la stabilità del matrimonio con il fatto di avere i figli. Infatti, per mio cognato nel caso non fossero arrivati i figli avrebbe chiesto l'annullamento del matrimonio. Ricordo che nei suoi discorsi questo ritornello era ridondante. P. . . . diceva che non si sarebbe mai unito in matrimonio con una donna qualora questa non fosse stata in grado di renderlo padre. P. . . . intendeva ricorrere al divorzio in mancanza di figli, di questo ne parlava liberamente e spesso a noi suoi familiari nelle più svariate circostanze» (p.23/9). Un severo giudizio si aggiunge alla condizione apposta dall'attore da parte di suo fratello A. . . . : «P. . . . considerava il matrimonio come una questione tecnica, una pratica obbligatoria che gli avrebbe procurato i figli. Per conto mio ritengo che mio fratello, uomo concentrato solo su se stesso, voleva dei figli consapevolmente o inconsapevolmente, come una sua "proprietà privata". Io direi, per esprimermi meglio che mentre nel matrimonio l'uomo e la donna si completano a vicenda, per P. . . . erano i figli a completarlo. Per questo motivo nella sua visione del matrimonio se non ci fossero stati figli nati da quel matrimonio, automaticamente quel matrimonio sarebbe stato sciolto. P. . . . aveva condizionato la validità del matrimonio con la nascita dei figli, altrimenti sarebbe ricorso al divorzio. Di questo P. . . . ne parlava sempre con me, non so se ciò lo ha confidato a qualche altra persona, ripeto, con me certamente sì» (p.25/9).

Anche la nipote dell'attore, A., conferma la stessa volontà prenuziale condizionata non solo per questo matrimonio con F. ma anche con qualsiasi altra donna: «Mio zio ha sempre detto, già prima del matrimonio, che se le cose non fossero andate bene con F. . . . in rapporto sia al carattere sia alla procreazione (nel caso non fossero arrivati figli), avrebbe sciolto il matrimonio. Circa i figli non lo diceva solo in rapporto a questo matrimonio con F. . . . , ma con qualsiasi donna avesse incontrato nella vita: in mancanza dei figli, il matrimonio sarebbe finito. Infatti mio zio condizionava la validità del matrimonio con il fatto di avere i figli. Di questa sua intenzione ne parlava con noi ma non so dire se ne aveva parlato con la



futura moglie» (p.28/9).

Infine, per E. , la sorella dell'attore «Mio fratello accoglieva la dottrina della Chiesa sul matrimonio sacramentale, tuttavia, per lui il matrimonio era focalizzato soprattutto sul fatto di avere i figli; era ed è un suo desiderio profondo ancora oggi. P. . . . tiene molto ad avere una discendenza che gli permetta di avere una compagnia, di tipo filiale, fino alla fine dei suoi giorni. Il ruolo della donna per P. . . . sembra essere quello di offrirgli un figlio. P. . . . condizionava la validità del matrimonio alla procreazione. Dunque intendeva ricorrere al divorzio nel caso non fosse arrivato un figlio. Quando me lo ha detto io gli ho proposto di pensare alla possibilità di un'adozione» (p. 31/9).

11. Alla luce di quanto è emerso dalle deposizioni della parte e dei testimoni, va sottolineato innanzitutto che, al momento del contratto, l'attore subordinava l'efficacia del negozio giuridico al verificarsi di un avvenimento futuro ed incerto, quale è la procreazione. La condizione implica nell'attore, nonostante l'espressione del consenso, un rapporto non consolidato perché al verificarsi della condizione apposta, lo svincolo diventa automatico e facile come di fatto è avvenuto. Inoltre, il fatto che ne parlava con tutti -e lo attestano buona parte dei testi- prova abbastanza della certezza sulla condizione apposta. Ci possiamo chiedere perché una persona che intende sposarsi, anziché abbandonarsi alla divina provvidenza, dimostra in modo così palese la paura o il dubbio di non avere i figli. Nascondeva qualcosa? Non è lì il merito di questa causa anzi quello che ora c'è da valutare è la prova sull'esistenza della volontà prenuziale condizionata circa la prole. Non siamo qui, certo, dinanzi alla condizione potestativa per verificare il grado della sincerità su una promessa. Inoltre, non essendosi costituita la convenuta, è difficile verificare se le cose si siano davvero svolte come esse sono dichiarate dall'attore che, tuttavia, offre elementi soggettivi che dimostrano che il valore del consenso era sospeso, nell'attesa di un evento futuro, a causa della volontà dell'attore che vincolava il consenso condizionandone la validità con la nascita futura di un figlio. Come dice il codice, «non si può contrarre validamente il matrimonio sotto condizione futura» (can. 1102, §1). Se da una parte, si deve rispettare la libertà dei fedeli, infatti, secondo il canone 219, «tutti i fedeli hanno diritto di essere immuni da qualsiasi costrizione nella scelta dello stato di vita», dall'altra parte, circa il matrimonio, ponendo una condizione di futuro, la forza efficiente del consenso viene trasferita ad una causa estrinseca. Questa situazione è inammissibile perché il patto matrimoniale deve essere un dono incondizionato.

SULLA ESCLUSIONE DELLA INDISSOLUBILITÀ

12. La prova circa la esclusione della indissolubilità va ricercata nel periodo antecedente alle nozze per verificare se prima delle nozze e particolarmente al momento di esprimere il consenso la parte



intendeva escludere la perpetuità del patto matrimoniale. La certezza morale potrà essere raggiunta sulla base delle dichiarazioni delle parti e dei testi. Come lo ricordano la tradizione canonistica e la giurisprudenza rotale, per affermare che è stata esclusa la indissolubilità, si deve verificare se c'è stato un atto positivo di volontà a sostegno dell'ipotesi da dimostrare. Nel nostro caso, la indissolubilità non solo è conseguenza del rifiuto della dottrina cattolica sul matrimonio come ci risulta dalle dichiarazioni dell'attore, ma anche del fatto di aver posto come condizione la procreazione e compendosi tale condizione concludiamo che la parte indirettamente escludeva per volontà remota e prossima la stessa perpetuità del patto matrimoniale che è una proprietà essenziale del matrimonio. Le dichiarazioni evocate circa la condizione valgono anche per l'indissolubilità perché ogni volta l'attore insisteva che nel caso non avesse avuto un figlio, avrebbe fatto ricorso al divorzio. Tra le dichiarazioni, l'attore afferma: «Non ci furono né dubbi né perplessità sulla futura vita matrimoniale; ciò nonostante dentro di me mi dicevo che se le cose non fossero andate bene non avrei avuto alcun dubbio nell'interrompere la relazione matrimoniale (per me infatti in modo generale non deve sussistere l'indissolubilità del matrimonio se si verifica una difficoltà insormontabile)» (p. 19/7). Lo conferma la richiesta, appena due anni dal matrimonio, della separazione e poi del divorzio.

13. Pertanto, le quali cose esposte in diritto e in fatto, Noi sottoscritti Giudici di Taranto, riuniti in seduta collegiale, alla presenza di Dio e dopo aver invocato il Nome di N.S.G.C, dichiariamo e sentenziamo quanto segue:

CONSTA della nullità del matrimonio per 1. *La Condizione de futuro apposta dall'attore (can. 1102, §1) AFFERMATIVAMENTE*

2. L'Esclusione dell'indissolubilità da parte dell'attore.

AFFERMATIVAMENTE

Le spese processuali sono liquidate secondo il tariffario del Tribunale e delle Norme della C.E.I e sono poste a carico della parte attrice.

Così sentenziamo. È vietato alle parti di contrarre un nuovo matrimonio senza previa consultazione dell'Ordinario del luogo dove il matrimonio deve essere celebrato.

È ordiniamo alla cancelleria del Tribunale di pubblicare e far eseguire questa nostra sentenza definitiva, a norma del can. 1682, § 2, *ML*. La parte che si ritiene onerata ha la facoltà di esperire i mezzi di difesa ammessi dal diritto (cann. 1619-1640 CDC), proponendo impugnazione presso il Tribunale Ecclesiastico di Appello di Benevento o presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana. L'appello deve essere interposto davanti a questo Tribunale, nel termine di 15 giorni utili dalla notifica della sentenza (Can. 1630, §1, CDC), e deve essere proseguito davanti al Tribunale di



Appello e presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana, entro un mese dalla sua interposizione
(Can. 1633, CDC).

Decorsi i predetti termini in assenza di impugnazione, la sentenza diventerà esecutiva, e sarà
pertanto trascritta nei registri parrocchiali pertinenti (Can. 1679, MI).

Dalla sede del Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese il giorno 5 maggio 2022

Mons. _____, Presidente del Collegio

Sac. Ilario Iwaka Kitambala, Ponente

Sac. _____, Giudice

dott. Patrizio Tarantino, Cancelliere

Dalla Cancelleria del Tribunale si attesta che la suddetta sentenza è stata notificata alle parti
interessate il giorno: 01 SET 2022

Il Cancelliere